



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

Statuto del Moto Club Italia

*Approvato con deliberazione n. 344 assunta dal Consiglio Federale n. 11 del 14 dicembre 2018.
Pubblicazione sul sito federale: 3 gennaio 2019.*

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Roma (IT), in viale Tiziano 70, all'interno della Struttura Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana, una associazione sportiva a carattere "virtuale" denominata "Moto Club Italia".

Articolo 2 - Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Essa ha per finalità:

- lo sviluppo e la diffusione di attività di promozione connesse alla disciplina del motociclismo;
- favorire un primo ingresso nel mondo federale per poi indirizzare le persone interessate ai Moto Club della propria zona;
- gestire in via promozionale ed altamente rappresentativa le attività proprie della Federazione non riconducibili ai Moto Club, con l'eccezione dell'attività agonistica, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del Motociclismo.

I fondi derivanti dal tesseramento del Moto Club Italia faranno parte integrante del bilancio della FMI e non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto FMI e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per quanto compatibili si applicano al Moto Club Italia le norme stabilite per gli Affiliati FMI, di cui all'art. 4 dello Statuto Federale.

Il Moto Club Italia non ha diritto di voto nell'ambito dell'Assemblea Generale degli affiliati della FMI sia a livello nazionale che regionale, né può essere rappresentato nella stessa Assemblea.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera del Consiglio Federale della FMI.



Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di tesserati, le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta on line, attraverso il sito internet della FMI e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, valutata ad insindacabile giudizio da parte del Consiglio Direttivo del MC Italia.

Articolo 5 - Tesseramento al Moto Club Italia

La quota di tesseramento al Moto Club Italia viene stabilita ogni anno con delibera del Consiglio Federale della FMI.

I termini per effettuare il tesseramento al Moto Club Italia, nonché le modalità per il rilascio delle Tessere sono stabilite annualmente con delibera del Consiglio Federale della FMI.

Il Tesseramento al Moto Club Italia consente l'acquisizione della Tessera Member nelle modalità annualmente stabilite nella Circolare FMI, approvata dal Consiglio Federale.

Il Tesseramento al Moto Club Italia non consente:

- la candidatura a cariche elettive federali e/o sociali
- il diritto di voto nelle Assemblee elettive nazionali e regionali
- il passaggio tra le altre tipologie di Tessere federali
- il conseguimento della Licenza Agonistica e lo svolgimento di attività agonistica e non agonistica federale, nelle modalità indicati dai rispettivi Regolamenti di specialità sportiva
- il trasferimento ad un altro Moto Club

Articolo 6 - Diritti dei tesserati al MC Italia

Tutti i tesserati al Moto Club Italia godono, al momento dell'ammissione, dei diritti e benefici stabiliti ogni anno dal Consiglio Federale, nelle modalità indicate nella Circolare FMI valida per l'anno in corso.

Articolo 7 - Cessazione del vincolo di tesseramento

I tesserati al Moto Club Italia cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) per mancato rinnovo
- b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dagli Organi di giustizia federale
- c) per revoca volontaria
- d) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il tesserato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo all'immagine della FMI.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dal Consiglio Federale.

Il provvedimento di radiazione impedisce al tesserato di tesserarsi nuovamente al Moto Club Italia.



Articolo 8 –Struttura interna del MC Italia: il Consiglio Direttivo

La Struttura interna del Moto Club Italia è costituita:

- dal Presidente
- dal Consiglio Direttivo
- dai Membri d’Onore

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 2 membri nominati con delibera del Consiglio Federale.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno il diritto di voto all’interno del Moto Club Italia, durano in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo diversa limitazione temporale, appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei requisiti di nomina alle cariche federali di cui all’art. 12 comma 2 dello Statuto federale.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario Generale della FMI.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri, senza formalità.

Il Consiglio Federale nomina altresì i Membri d’Onore – persone che abbiano svolto attività di eccezionale rilievo nell’interesse del motociclismo - che non hanno il diritto di voto all’interno del Moto Club Italia.

Articolo 9 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei tesserati
- redigere eventuali Regolamenti interni da sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale
- adottare provvedimenti di radiazione nei confronti di tesserati qualora dovessero rendersi necessari ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 7 lettera d) del presente Statuto
- proporre al Consiglio Federale lo scioglimento del Moto Club Italia ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 15 del presente Statuto.

Articolo 10 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante del Moto Club Italia.

Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri componenti la struttura del direttivo.

Articolo 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed è responsabile per tutti quegli incarichi di cui riceva espressa delega da parte del Consiglio Direttivo.



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

Articolo 12 – Il Segretario

Rientrano tra i compiti del Segretario del Moto Club Italia:

- dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
- redige i verbali delle riunioni
- attende alla corrispondenza
- curare l'amministrazione dell'associazione, il cui anno solare e esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno
- redigere un rendiconto consuntivo annuale da presentare al Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Il Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dal Consiglio Federale
- dai contributi di enti ed associazioni
- da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 14 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra il Moto Club Italia ed i suoi tesserati o tra i tesserati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Motociclistica Italiana – art. 32 dello Statuto

Articolo 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberato dal Consiglio Federale della FMI, convocato in seduta straordinaria e validamente costituito con la presenza di almeno 3/4 dei componenti aventi diritto di voto e con l'approvazione di almeno 3/4 degli stessi.

Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Federale, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre attività di promozione e sviluppo della FMI.

Articolo 16 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana.